

# MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 dicembre 1997

Individuazione di un'area di interesse naturalistico e apposizione di misure di salvaguardia per una fascia di mare intorno l'isola di Pianosa.

(GU n.1 del 2-1-1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, richiamato dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che individua l'arcipelago toscano tra le aree di reperimento per l'istituzione di aree protette marine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 novembre 1996, che istituisce l'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano;

Considerato che il mare circostante l'isola di Pianosa rileva la presenza di un ecosistema di notevole interesse naturalistico, attestato dallo studio condotto dall'Universita' di Pisa e approvato dalla Consulta del mare in data 16 luglio 1996;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, che proroga il termine della dismissione definitiva delle strutture penitenziarie site sull'isola di Pianosa alla data del 31 dicembre 1997;

Considerato che, secondo quanto disposto dal citato decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, sono ormai prossimi la dismissione della struttura penitenziaria nell'isola di Pianosa e il venire meno della sorveglianza da parte della polizia carceraria;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 7 agosto 1992, emanato per garantire la tutela della sicurezza della casa di reclusione, che ha posto il divieto di pesca, balneazione e transito di tutte le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio;

Rilevato che il suddetto decreto cessa di spiegare i suoi effetti a seguito della dismissione della struttura penitenziaria;

Ritenuto urgente e necessario garantire una protezione continuativa del mare circostante l'isola di Pianosa, al fine di prevenire fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente terrestre e marino e in attesa dell'ampliamento del Parco nazionale dell'arcipelago toscano nell'area marina interessante l'isola di Pianosa;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che consente al Ministro dell'ambiente in caso di necessita' ed urgenza di individuare aree da proteggere ai sensi della legge stessa e di adottare su di esse misure di salvaguardia;

Decreta:

Art. 1.

1. La fascia di mare, per un'estensione di un miglio marino dalla costa, intorno all'isola di Pianosa e' individuata come area naturale marina di interesse nazionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

1. Nella zona di mare indicata all'art. 1 e' vietata qualsiasi attivita' di pesca, sia professionale che sportiva, la balneazione e il transito di qualsiasi nave, tranne quelle di servizio per la vigilanza, per lo studio e la ricerca, adibite ai servizi di collegamento o alla necessita' dei residenti sull'isola di Pianosa.

2. L'ente di gestione del Parco nazionale dell'arcipelago toscano provvede a rilasciare le eventuali autorizzazioni in deroga ai divieti di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Ai contravventori alle norme, di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto la vigilanza e' assicurata dalla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

1. La proposta di ampliamento del Parco nazionale dell'arcipelago toscano e le relative misure di salvaguardia, dopo la pubblicazione del presente decreto, verranno trasmesse alla conferenza Stato-regioni per l'esame previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: Ronchi